

il FALLIMENTARISTA

Requisiti di onorabilità di cui all'art. 356, c. 3, CCI per gli iscritti all'Albo degli incaricati delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure

di **Silvia Zenati**

Focus del 14 luglio 2021

Sono analizzati i requisiti di onorabilità per gli iscritti all'Albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, la cui elencazione, prevista dal comma 3 dell'art. 356 CCI ha natura tassativa, e ricalca quelli previsti per i gestori della crisi iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

SOMMARIO: 1. La norma di cui all'art. 356, comma 3, CCI - 2. I requisiti di onorabilità nel dettaglio

1. La norma di cui all'art. 356, comma 3, CCI

La relazione ministeriale al Codice della crisi delinea un **profilo di specchiata onestà dei soggetti iscritti all'albo**, che devono dimostrare, all'atto dell'iscrizione, il possesso di requisiti di onorabilità la cui **elencazione**, contenuta nel comma 3 dell'art. 356 CCI, ha **natura tassativa**, e ricalca quelli previsti per i gestori della crisi iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In base al rinvio operato dall'[art. 15 l. 3/2012](#) all'[art. 4, comma 8, d.m. 202/2014](#), il responsabile dell'O.C.C. deve verificare il possesso da parte dei gestori della crisi dei seguenti **requisiti di onorabilità**:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'[art. 2382 c.c.](#);
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#);
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel [R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'art. 16](#) della legge;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

L'elencazione **richiama requisiti molto simili a quelli previsti dal d.m. 60/2013** attuativo del disposto di cui all'[art. 39, comma 1, D.Lgs. 270/1999](#) recante il regolamento emanato dal Mi.S.E., di concerto con il Ministero della Giustizia, in tema di individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità che il nominato commissario giudiziale o straordinario deve attestare di possedere per accettare la carica.

2. I requisiti di onorabilità nel dettaglio

In primo luogo, quindi, i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'[art. 2382 c.c.](#) per gli amministratori, condizioni legate allo stato di interdizione ([art. 414 c.c.](#)), di inabilitazione ([art. 415 c.c.](#)), di fallimento o di condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ([art. 29 c.p.](#)) o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Si tratta di incapacità assolute, tipiche della posizione di pubblico ufficiale, quali sono pacificamente il curatore fallimentare e il commissario giudiziale, ma non il liquidatore.

In seguito all'entrata in vigore della L. [6/2004](#), introduttiva, all'interno del sistema delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, accanto alle tradizionali figure dell'interdizione e dell'inabilitazione, pure dell'amministrazione di sostegno ([art. 404 ss. c.c.](#)), ci si chiede se il beneficiario appunto di una amministrazione di sostegno debba intendersi, al pari dell'interdetto e dell'inabilitato, a sua volta incapace di assumere la carica di curatore. In realtà detto soggetto è in linea di principio capace di agire, e quindi potrebbe ritenersi capace di assumere anche gli incarichi provenienti dall'autorità giudiziaria, salva la possibilità, rimessa al giudice tutelare, avvalendosi del potere concessogli dal comma 4 dell'[art. 411 c.c.](#), di estendere al beneficiario dell'amministrazione tale limitazione, considerato il caso specifico.

Proseguendo nell'analisi delle **cause tassative ostative all'iscrizione nell'albo** ex [artt. 356-358 CCI](#), vi sono il non assoggettamento dei **soggetti incaricati alle misure di prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria di cui al [D.lgs. 159/2011](#) (Codice delle leggi antimafia); tali misure si distinguono in **personali** (elencate all'art. 6: sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) e **patrimoniali** (art. 20 Sequestro, art. 24 Confisca, art. 25 Sequestro e confisca per equivalente, art. 31 Cauzione, art. 32 Confisca della cauzione, art. 33 Amministrazione giudiziaria dei beni personali, art. 34 L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad

attività economiche e delle aziende, Art. 34 *bis* Controllo giudiziario delle aziende).

I soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, inoltre, non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei **reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria**.

La disciplina di riferimento è rappresentata dal [D.Lgs. 385/1993](#) e, in particolare, dai seguenti articoli: [art. 130](#) Abusiva attività di raccolta del risparmio, [art. 131](#) Abusiva attività bancaria, [art. 131 bis](#) Abusiva emissione di moneta elettronica, [art. 131 ter](#) Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento, [art. 136](#) Obbligazioni degli esponenti bancari, [art. 137](#) Mendacio e falso interno, [art. 139, comma 2](#), Partecipazioni in banche, e di società finanziarie e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari finanziari, [art. 140, comma 2](#), Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari, [art. 140 bis](#) Esercizio abusivo dell'attività.

I soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono, altresì, essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività finanziaria.

La disciplina di riferimento è rappresentata dal [D.lgs. 58/1998](#) e, in particolare, dai seguenti articoli: [art. 166](#) Abusivismo, [art. 167](#) Gestione infedele, [art. 168](#) Confusione di patrimoni, [art. 169](#) Partecipazioni al capitale, [art. 170](#) Gestione accentrata di strumenti finanziari, [art. 170-bis](#) Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, [art. 172](#) Irregolare acquisto di azioni, [art. 173](#) Omessa alienazione di partecipazioni, [art. 173 bis](#) Falso in prospetto.

Ancora, i soggetti nominandi non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei **reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività mobiliare**, ai sensi dell'[art. 132 D.Lgs. 385/1993](#). Affinché possa configurarsi tale reato è indispensabile che l'agente ponga in essere una delle condotte indicate all'art. 106 del medesimo decreto - concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, assunzione di partecipazioni, prestazione di servizi di pagamento, intermediazione in cambi, tutte meglio specificate nel Decreto Ministero del Tesoro 6 luglio 1994 - inserendosi abusivamente nel libero mercato, e sottraendosi in tal modo ai controlli di affidabilità e stabilità. Neppure devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, in particolare dagli articoli 305 (Attività abusivamente esercitata) e 306 (Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza) del [D.Lgs. 209/2005](#).

I soggetti non devono essere stati condannati, sempre con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia di mercati e valori mobiliari dal [D.Lgs. 58/1998](#) e, in particolare, dagli articoli 184 (Abuso di informazioni privilegiate) e 185 (Manipolazione del mercato), nè in materia di strumenti di pagamento: il riferimento è all'[art. 493 ter c.p.](#) sull'indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento.

Per disporre dei requisiti di onorabilità i soggetti non devono avere riportato condanne alla reclusione per uno dei **delitti previsti nel titolo XI del libro V del c.c.**.

Gli articoli di riferimento sono: art. 2621 False comunicazioni sociali, art. 2622 False comunicazioni sociali delle società quotate, [art. 2625](#) Impedito controllo, [art. 2626](#) Indebita restituzione dei conferimenti, [art. 2627](#) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, [art. 2628](#) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, [art. 2629](#) Operazioni in pregiudizio dei creditori, [art. 2629 bis](#) Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, [art. 2632](#) Formazione fittizia del capitale, [art. 2633](#) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, [art. 2634](#) Infedeltà patrimoniale, [art. 2635](#) Corruzione tra privati, [art. 2635 bis](#) Istigazione alla corruzione tra privati, [art. 2636](#) Illecita influenza sull'assemblea, [art. 2637](#) Aggiotaggio, [art. 2638](#) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Infine, i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per uno dei **delitti previsti nel CCI**. Gli articoli di riferimento sono: [art. 322](#) Bancarotta fraudolenta, [art. 323](#) Bancarotta semplice, [art. 325](#) Ricorso abusivo al credito, [art. 327](#) Denuncia di creditori inesistenti e altre

inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale, [art. 331](#) Ricorso abusivo al credito, [art. 332](#) Denuncia di crediti inesistenti, [art. 334](#) Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale, [art. 335](#) Accettazione di retribuzione non dovuta, [art. 336](#) Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale, [art. 338](#) Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale, [art. 339](#) Mercato di voto, [art. 340](#) Esercizio abusivo di attività commerciale, [art. 341](#) Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria, [art. 342](#) Falso in attestazioni e relazioni, [art. 343](#) Liquidazione coatta amministrativa, [art. 344](#) Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi, [art. 345](#) Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI.

Viene anche in esame, ma parametrata alla pena edittale prevista, **la mancanza di condanne**, con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto contro la pubblica amministrazione**.

Gli articoli di riferimento del codice penale sono: [art. 314](#) Peculato, [art. 316](#) Peculato mediante profitto dell'errore altrui, [art. 316-bis](#) Malversazione a danno dello Stato, [art. 316-ter](#) comma 1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, [art. 317](#) Concussione, [art. 318](#) Corruzione per l'esercizio della funzione, [art. 319](#) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, [art. 319-ter](#) Corruzione in atti giudiziari, [art. 319-quater](#) Induzione indebita a dare o promettere utilità, [art. 320](#) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, [art. 322](#) Istigazione alla corruzione, [art. 322-bis](#) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, [art. 323](#) Abuso di ufficio, [art. 325](#) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio, [art. 326](#) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, [art. 328 comma 1](#) Rifiuto di atti d'ufficio, [art. 329](#) Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, [art. 331](#) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, [art. 334](#) Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, [art. 336](#) Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, [art. 337](#) Resistenza a un pubblico ufficiale, [art. 337-bis](#) Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, [art. 338](#) Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, [art. 340](#) Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, [art. 341-bis](#) Oltraggio a pubblico ufficiale, [art. 343](#) Oltraggio a un magistrato in udienza, [art. 346-bis](#) Traffico di influenze illecite, [art. 347](#) Usurpazione di funzioni pubbliche, [art. 348](#) Abusivo esercizio di una professione, [art. 349](#) Violazione di sigilli, [art. 351](#) Violazione della pubblica custodia di cose, [art. 353](#) Turbata libertà degli incanti, [art. 353 bis](#) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, [art. 355, commi 1 e 2](#) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture, [art. 356](#) Frode nelle pubbliche forniture.

L'onorabilità è altresì connessa alla mancanza di condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto contro la fede pubblica**. Gli articoli di riferimento del codice penale sono: [art. 453](#) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, [art. 454](#) Alterazione di monete, [art. 455](#) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, [art. 459](#) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (in relazione agli [artt. 453 e 455](#)), [art. 460](#) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, [art. 461](#) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, [art. 462](#) Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, [art. 464](#) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, [art. 467](#) Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto, [art. 468](#) Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti, [art. 469](#) Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, [art. 470](#) Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, [art. 471](#) Uso abusivo di sigilli e strumenti veri, [art. 473](#) Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, [art. 474](#) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi,

[art. 476](#) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, [art. 477](#) Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, [art. 478](#) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, [art. 479](#) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, [art. 480](#) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, [art. 481](#) Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (in relazione alla reclusione), [art. 482](#) Falsità materiale commessa dal privato, [art. 483](#) Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, [art. 487](#) Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico, [art. 490](#) Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, [art. 491](#) Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, [art. 494](#) Sostituzione di persona, [art. 495](#) Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, [art. 495-bis](#) Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, [art. 495-ter](#) Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, [art. 496](#) False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

I soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto contro il patrimonio**. Gli articoli di riferimento del [codice penale](#) sono: [art. 624](#) Furto, [art. 628](#) Rapina, [art. 629](#) Estorsione, [art. 630](#) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, [art. 631](#) Usurpazione, [art. 632](#) Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, [art. 633](#) Invasione di terreni o edifici, [art. 634](#) Turbativa violenta del possesso di cose immobili, [art. 635](#) Danneggiamento, [art. 638](#) Uccisione o danneggiamento di animali altrui (solo se vi è condanna alla reclusione), [art. 639 comma 2 seconda parte](#) Deturpamento e imbrattamento di cose altrui, [art. 640](#) Truffa, [art. 641](#) Insolvenza fraudolenta, [art. 642](#) Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, [art. 643](#) Circonvenzione di persone incapaci, [art. 644](#) Usura, [art. 645](#) Frode in emigrazione, [art. 646](#) Appropriazione indebita, [art. 648](#) Ricettazione, [art. 648-bis](#) Riciclaggio.

I soggetti "onorabili" non devono essere stati condannati alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto contro l'ordine pubblico**. Gli articoli di riferimento del codice penale sono: [art. 414](#), fatta eccezione per il comma 1 n. 2, Istigazione a delinquere, [art. 414 bis](#) Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, [art. 415](#) Istigazione a disobbedire alle leggi, [art. 416](#) Associazione per delinquere, [art. 416 bis](#) Associazione di tipo mafioso, [art. 416 ter](#) Scambio elettorale politico-mafioso, [art. 418](#) Assistenza agli associati, [art. 419](#) Devastazione e saccheggio, [art. 420](#) Attentato a impianti di pubblica utilità, [art. 421](#) Pubblica intimidazione.

Neppure devono aver riportate condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto contro l'economia pubblica**. Gli articoli di riferimento del [codice penale](#) sono: [art. 499](#) Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione, [art. 500](#), comma 1 Diffusione di una malattia delle piante o degli animali, [art. 501](#) Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, [art. 501 bis](#) Manovre speculative su merci, [art. 503](#) Serrata e sciopero per fini non contrattuali (se datori di lavoro), [art. 504](#) Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero, [art. 506](#) Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci, [art. 507](#) Boicottaggio, [art. 508](#) Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio, [art. 512 bis](#) Trasferimento fraudolento di valori.

Rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è anche la mancanza di condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un **delitto in materia tributaria**. La disciplina di riferimento è rappresentata dal [D.L. 74/2000](#) e, in particolare, dai seguenti articoli: [art. 2](#) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, [art. 3](#) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, [art. 4](#) Dichiarazione infedele, [art. 5](#) Omessa dichiarazione, [art. 8](#) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, [art. 10](#) Occultamento o distruzione di documenti contabili, [art. 10 bis](#) Omesso versamento di ritenute dovute o certificate, [art. 10-ter](#) Omesso versamento di IVA, [art. 10 quater](#) Indebita compensazione, [art. 11](#) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Infine, i soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un **qualunque delitto non colposo**, e non devono avere riportato negli ultimi cinque anni una **sanzione disciplinare** più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. Per gli avvocati la sanzione disciplinare minima prevista all'art. 22 del codice deontologico forense è l'avvertimento. Le sanzioni più gravi dell'avvertimento, sempre a norma del medesimo art. 22, sono la censura, la sospensione e la radiazione. Per i dottori commercialisti ed esperti contabili la sanzione disciplinare minima prevista all'art. 4 del codice delle sanzioni disciplinari è la censura. Le sanzioni più gravi della censura, sempre a norma del medesimo art. 4, sono la sospensione e la radiazione.

Per i **consulenti del lavoro** la sanzione disciplinare minima prevista all'[art. 27 L. 12/1979](#) è la censura. Le sanzioni più gravi della censura, sempre a norma del medesimo [art. 27](#), sono la sospensione e la radiazione.